



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero delle Politiche Regionali
Ministero della Sanità
Ministero dell'Agricoltura, delle Politiche Rurali e delle Foreste
Ministero dell'Interno
Ministero della Giustizia
Ministero della Difesa
Ministero dell'Economia e delle Attività Produttive
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell'Ambiente, della Pianificazione Territoriale, dell'Energia e dello Sviluppo Sostenibile
Ministero della Cultura
Ministero del Turismo
Ministero della Salute
Ministero della Pubblica Istruzione



**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER I SERVIZI E L'INDUSTRIA
"Mario Carrara"**

Via Sacco e Vanzetti, 1 - 42016 Guastalla (R.E.) - Tel. 0522 824682/835421 - Fax 0522 838432
sito www.ipscarrara.gov.it pec: rerf070004@pec.istruzione.it e-mail: rerf070004@istruzione.it

CODICE FISCALE N. 90016130354

AMBITO TERRITORIALE N. 19

CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

Istituto Carrara (RE) (Soggetto promotore) con sede in Guastalla Via Sacco e Vanzetti, 1 – C.F.: 90016130354 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Sig.ra Barbara Fava, nata a Poviglio il 11/02/1966, C.F.: FVABBR66B51G947X;

E

COMUNE di DOSOLO con sede legale in Dosolo, Piazza Garibaldi 3, codice fiscale/Partita IVA _____ codice ATECO _____ num. dipendenti _____ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da _____ nato a _____ il _____, C.F. _____

Premesso che:

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- ai sensi dell'art. 1 DLs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006";

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-44,

Art. 1.

COMUNE di DOSOLO, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° 2 soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta di Istituto Carrara (RE), di seguito indicata/o anche come il "soggetto promotore".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:

- a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
- c) redazione del report finale;
- d) verifica dell'avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);
- e) certificazione, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;
- g) collaborazione col tutor esterno all'individuazione del piano formativo.

2. Il tutor esterno svolge funzioni di:

- a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
- d) collaborazione col tutor interno all'individuazione del piano formativo;
- e) garantire il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa **BENACQUISTA – POLIZZA N. 24759** operante nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data GUASTALLA 05/12/2018

pe
Soggetto promotore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Fava

[Handwritten signature]



Soggetto ospitante
COMUNE di DOSOLO